nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020. "Interventi di ricostruzione nel comune di Cascia"

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:

Visto l'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita "All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: <<4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021>>. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114";

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4,

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'articolo 57, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto l'articolo 6 del citato decreto legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115 con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in particolare l'articolo 4;

Vista l'ordinanza Commissariale n. 110 del 21 novembre 2020 recante "Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120";



Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 "Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo articolo 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo articolo 4 della presente ordinanza";
- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, "Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo articolo 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di "ordinanza speciale ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020" e avrà una propria numerazione";
- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, "Fermo restando quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'articolo 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive



2014/24/UE e 2014/25/UE";

- ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, "Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori";
- ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, "Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'articolo 1, che hanno carattere di specialità";
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, "al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'articolo 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'articolo 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari";
- ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 "con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate";

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, "con le ordinanze di cui all'articolo 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'articolo 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale";

Viste:

- l'ordinanza n.109 del 23 dicembre 2020 recante "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica";
- l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante "Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";
- l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 recante "Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica e disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 24 del decreto legge 24 agosto 2016, n. 189" in particolare gli articoli 2 e 3;

Visto l'articolo 12 dell'ordinanza 109 del 2020, che integra l'articolo 13 dell'ordinanza n. 95 del 2020 prevedendo che nel quadro economico possa essere inserita una percentuale pari "al 10% per gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attività didattica nelle more della riparazione o ricostruzione di edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma, nel caso in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche; le relative spese sono rendicontate in occasione della erogazione del Sal finale";

Vista la proposta di Programma Straordinario di Ricostruzione (PSR) ai sensi dell'ordinanza n. 107 del 22 agosto 2020, dell'Ambito 1 – Cascia Capoluogo – Padule – Fase n. 1, approvata con apposita delibera

Consiglio dei Ministri Presidenza del

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

consiliare n. 20 del 6 aprile 2021 come integrata dalle successive delibere;

Considerato che la proposta di PSR prevede, tra l'altro, gli interventi relativi al Polo scolastico, all'Ospedale e al miglioramento delle interconnessioni stradali con riassetto e sviluppo di porzioni di viabilità per migliorare l'accessibilità agli edifici pubblici di primaria importanza tra cui il polo scolastico "Beato Simone Fidati";

Vista la nota prot. 3466 del 18.01.2021, con la quale il Sindaco del Comune di Cascia ha chiesto l'attivazione dei poteri commissariali speciali per gli interventi di cui alla presente ordinanza;

Considerato che gli interventi relativi all'Istituto Omnicomprensivo e all'ospedale di Cascia risultano compresi nel Programma di ricostruzione delle opere pubbliche di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza n. 109 del 2020, e la riorganizzazione e riqualificazione dell'assetto viario per l'area del polo scolastico e il miglioramento della strada di accesso all'ospedale e la creazione di nuovi parcheggi di servizio sono individuati come opere funzionali e propedeutiche ai predetti interventi, come specificati all'interno della proposta di PSR del Comune;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dal Comune di Cascia, dall'USR Umbria, e dalla struttura del Sub-Commissario come risultante dalla relazione del sub Commissario;

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:

a) gli edifici oggetto della presente ordinanza sono dedicati ad offrire servizi primari per il cittadino e per la collettività, ed è necessario accelerare e rendere prioritario il loro ripristino al fine di ricostituire le condizioni di benessere e sviluppo della città; inoltre, alcuni interventi hanno carattere propedeutico e funzionale anche per il loro valore culturale e simbolico-identitario;

b) l'intervento di ricostruzione del polo scolastico Istituto Omnicomprensivo "Beato Simone Fidati" riveste carattere di urgenza per consentire la rinascita della città, per la funzione educativa e per il ruolo di coesione sociale e culturale che la scuola ricopre e per contrastare gli effetti negativi, anche sul piano sociale, derivanti dalla situazione pandemica, rendendosi necessario garantire agli studenti, docenti e al personale della scuola condizioni funzionali operative di vivibilità in linea con le attività che vi si svolgono; inoltre l'edificio, attesa anche la sua dimensione e capienza, oltre ad essere sede di servizi educativi rappresenta un elemento aggregativo per la città; nel caso specifico del Comune di Cascia, l'impossibilità di disporre di idonei spazi sta determinando un grave disagio alla popolazione scolastica e alle rispettive famiglie, oltreché ricadute economiche negative per le attività commerciali di prossimità.

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Tale situazione risulta peraltro aggravata dall'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19, che rende necessaria la disponibilità di adeguati spazi per l'attività educativa cui temporaneamente si è provveduto con la realizzazione di container posti vicino alla palestra, mentre gli alunni ospitati dall'edificio sono stati trasferiti in una struttura temporanea permettendo il prosieguo dell'attività didattica;

- c) l'edificio sede dell'I.P.S.I.A. di Cascia e la palestra necessitano di intervento di ripristino. Esso è inserito nel complesso dell'Istituto Omnicomprensivo "Beato Simone Fidati", pur rimanendo strutturalmente indipendente dagli altri blocchi del complesso edilizio. La ricostruzione presenta caratteri sia di urgenza, in quanto l'edificio assolve ad una elevata funzione pubblica quale spazio per l'istruzione secondaria di primo grado e per la comunità di Cascia, sia carattere di criticità per i soggetti coinvolti, in quanto il Comune, proprietario dell'edificio, ne ha concesso, tramite convenzione, l'uso gratuito a tempo indeterminato alla Provincia di Perugia insieme all'uso della palestra;
- d) è necessario ed urgente l'intervento di riorganizzazione e riqualificazione dell'assetto viario per l'area del polo scolastico in località "La Stella" in quanto il plesso scolastico è sito in un'area adiacente al centro storico caratterizzata dalla presenza, oltre che del plesso scolastico, di altri servizi pubblici quali un asilo nido ed una caserma dei carabinieri e una zona residenziale, rivestendo pertanto un carattere nevralgico per la vita della città. L'intervento assume un'importanza prioritaria sia con riguardo ad aspetti geologici legati a dissesti su via Gerardo Bruni, che rappresenta la viabilità più utilizzata per raggiungere il plesso scolastico, sia per evidenti carenze che creano difficoltà per la funzione svolta quali la mancanza di aree di parcheggio a servizio anche del vicino asilo nido;
- e) la ricostruzione dell'Ospedale riveste carattere di urgenza sia per l'elevata funzione pubblica che assolve quale luogo per la cura e l'assistenza sanitaria dei cittadini, costituendo un presidio assistenziale indispensabile anche per l'intero territorio della Valnerina, sia in quanto promuove in maniera rilevante la ricostituzione del tessuto sociale della città, anche favorendo le attività commerciali e i servizi di prossimità. L'Ospedale S. Rita in Cascia rientra nel patrimonio dell'Azienda USL Umbria 2;
- f) risulta strettamente connesso alla ricostruzione dell'Ospedale l'intervento di miglioramento della strada di accesso all'Ospedale medesimo e la creazione di nuovi parcheggi al fine di ottimizzare l'area, nonché la bonifica del terreno, nella parte ovest, necessaria a causa di movimenti franosi avvenuti in seguito agli eventi sismici;
- f) la ricostruzione degli interventi di cui alla presente ordinanza riveste carattere di criticità ai sensi e per

Consiglio dei Ministri Presidenza del

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il numero di soggetti coinvolti e per le interconnessioni e interazioni funzionali con gli altri edifici, sia pubblici che privati, presenti nella stessa

zona;

Considerato che dalla suddetta relazione emerge la stretta relazione tra l'Istituto Omnicomprensivo Beato Simone, l'Ospedale e i connessi interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'assetto viario e quindi dell'accessibilità e percorribilità interna e del sistema di parcheggi, e che pertanto si rende

necessario un programma di recupero unitario e coordinato;

Considerato che il Comune di Cascia, con riferimento all'intervento di ripristino della scuola, ha rappresentato che la stima degli oneri finanziari non è suffragata da una analisi di vulnerabilità sismica necessaria e propedeutica alla definizione dell'intervento ed è quindi necessaria la valutazione tecnica circa la scelta tra le alternative progettuali relative all'adeguamento sismico o alla demolizione e

ricostruzione;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 in quanto gli interventi relativi a: i) realizzazione del nuovo polo scolastico comprendente la scuola primaria e secondaria di primo grado, ii) necessaria riqualificazione dell'assetto viario dell'area scolastica, iii) ricostruzione dell'Ospedale di Santa Rita in Cascia e relativo miglioramento della strada di accesso all'Ospedale e creazione di nuovi

parcheggi di servizio, si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticità;

Considerato che sono inseriti nell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 gli interventi relativi ai seguenti edifici per gli importi presuntivi di spesa a fianco di ciascuno di essi indicato: Istituto Omnicomprensivo "Beato Simone Fidati" per un importo pari a euro 5.227.500,00; Ospedale di Cascia

per un importo pari a euro 7.560.000,00;

Considerato che con nota n. 80000130544 del 22 giugno 2021 il Vice Commissario del Governo per la ricostruzione nella regione Umbria interessata dal sisma del 24 agosto 2016, ha richiesto l'integrazione del finanziamento di 2 milioni di euro per la ricostruzione dell'Ospedale di Cascia "al fine di ottenere un'opera ricostruita tenendo conto delle esigenze attuali di un presidio ospedaliero con lo stesso elevato coefficiente di utilizzo dei posti letto disponibili alla data del sisma, coerentemente con le necessità

sanitarie maturate dopo gli eventi sismici e l'evidenza pandemica";

Considerato che gli interventi relativi alla riqualificazione viaria dell'area scolastica in località "La

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Stella" e quella relativa all'ambito dell'ospedale, sono inseriti nella proposta di PSR approvata dal Comune di Cascia per un importo previsionale stimato rispettivamente di euro 3.752.681,00 ed euro

793.169,73;

Considerato che dall'istruttoria citata emerge la necessità di aggiungere agli interventi inclusi nell'ordinanza n. 109 del 2020 quelli relativi alla riqualificazione viaria dell'area scolastica in località

"La Stella" e all'ambito dell'ospedale, ricompresi nella proposta di PSR per un importo complessivo

stimato di euro 4.545.850,73;

Ritenuto di approvare il Piano degli interventi integrato di ricostruzione delle strutture del comune di

Cascia, come indicati nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, nel limite massimo di euro

21.432.158,39;

Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione delle strutture del Comune di Cascia,

ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'Ing. Fulvio M.

Soccodato in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Ritenuto opportuno, in ragione della stretta interconnessione tra gli interventi e della proprietà degli

stessi, individuare il Comune di Cascia, quale soggetto idoneo a svolgere le funzioni di soggetto attuatore

per la ricostruzione del plesso scolastico Istituto Omnicomprensivo Beato Simone Fidati, Istituto

superiore IPSIA e palestra connessi al plesso scolastico e riqualificazione viaria delle aree in località

"La Stella" e in ambito ospedale;

Considerato che il Comune di Cascia attesta di essere già soggetto attuatore per numerosi interventi di

ricostruzione e di avere gestito numerosi appalti di lavori;

Considerato che dalla citata relazione, come attestato anche dal Comune di Cascia, emerge che

nell'organigramma del Comune è presente un'area LL.PP composta da 10 unità di personale qualificato,

e un'area territorio composta da 9 unità di personale qualificato;

Considerato altresì che il personale in organico a tali strutture consente la gestione dell'intervento da

parte del Comune di Cascia rendendosi necessario un limitato supporto di specifiche professionalità

esterne di complemento;

Ritenuto pertanto che Comune di Cascia presenti i necessari requisiti di capacità organizzativa e

professionale per svolgere le funzioni di soggetto attuatore;

Ritenuto inoltre opportuno individuare quale soggetto attuatore per l'intervento relativo all'ambito

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

ospedale la Regione Umbria, che presenta i necessari requisiti di capacità organizzativa e professionale per svolgere le funzioni di soggetto attuatore;

Ritenuto che, ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente anche procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'articolo 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che tale attività, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, deve essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che l'articolo 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'articolo 15 del decreto legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., di proporre al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;

Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei Comuni delle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Considerato che l'articolo 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto, pertanto, di derogare all'articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quanto al numero di operatori economici da consultare, che trova ragion d'essere nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione;

Considerato che dalla citata relazione emerge che sussistono interventi, determinanti e propedeutici per impostare nel migliore dei modi le opere indicate nella presente ordinanza quali, a titolo esemplificativo: la cantieristica, la viabilità, lo stoccaggio di materie prime, lo stoccaggio separato e ordinato dei rifiuti provenienti dalle attività cantieri quali plastica, legno, acciaio, inerti, la sistemazione di servizi igienici e uffici temporanei. Tali interventi possono richiedere l'affidamento diretto dei lavori al fine di pervenire ad una significativa accelerazione della tempistica di affidamento e amministrativa, senza che si verifichi lesione della concorrenza, anche in considerazione dell'attuale momento che caratterizza il mercato, ed è pertanto utile procedere all'affidamento diretto in deroga ai limiti di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Considerato che l'articolo 2, comma 4, del decreto legge n. 76 del 2020, nel riconoscere particolare rilevanza, tra gli altri, al settore dell'edilizia scolastica ed agli interventi su edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, prevede che "le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge",

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

rafforzando pertanto in tali casi la possibilità di derogare le procedure ordinarie;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, 97 e 148 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche sopra la soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 97, comma 2 e 2 bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto di derogare all'articolo 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo, fissando al contempo un termine tassativo entro cui deve avvenire la consegna dei lavori;

Ritenuto derogare all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016 allo scopo di consentire, ove necessario, al Comune di Cascia di individuare il RUP per singoli interventi tra i soggetti idonei anche estranei all'organizzazione dell'Ente, alla luce della tempestività richiesta dalla criticità ed urgenza che caratterizzano gli interventi da realizzare nel comune di Cascia;

Considerato necessario, al fine del più corretto coordinamento tra gli interventi, e attesa la simultaneità degli stessi, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi;

Considerato che l'articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite al subappalto soltanto in ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non pone limiti quantitativi al subappalto;

Vista la delibera ANAC n. 483 del 23 maggio 2018 in merito all'applicazione dell'accordo-quadro, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, agli appalti di lavori anche di nuove opere e di manutenzione straordinaria e non solo a quelli di manutenzione come previsto dalla legislazione previgente;

Considerato necessario, al fine di ottenere benefici in termini di flessibilità e abbattimento dei tempi

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

procedurali, consentire, ove ritenuto opportuno, il ricorso all'accordo quadro con uno o più operatori economici tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi da esso derivanti in relazione al numero degli interventi da effettuare;

Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Ritenuto di dover derogare al termine previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n.32 del 2019, consentendo l'impiego del sistema cd. di inversione procedimentale anche per le procedure negoziate applicando la procedura di cui all'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto, ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, di derogare alle procedure di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 prevedendo che gli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'articolo 6 della presente ordinanza;

Ritenuto necessario avvalersi di un Collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'articolo 6 del citato decreto legge n. 76 del 2020, adottando una specifica disciplina per gli interventi;

Ritenuto necessario disporre di idonee risorse finanziarie per il reperimento delle figure professionali di supporto ai soggetti attuatori e degli strumenti di monitoraggio sopracitati e che, a tal fine, possa essere reso disponibile, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare come individuati dalla presente ordinanza, un importo pari al 2 per cento dell'importo complessivo dell'intervento;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della Conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;

Vista l'attestazione della Direzione generale della Struttura commissariale circa la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6035 di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n.189 del 2016;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 1 e del 12 luglio 2021 con le Regioni Abruzzo,



Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n.189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

DISPONE

Art. 1

(Individuazione dell'intervento di particolare criticità ed urgenza)

- 1. In coerenza con l'individuazione degli interventi indicati nella proposta di PSR di cui alla delibera consiliare n.20 del 6 aprile 2021, ai sensi delle norme e disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità il complesso degli interventi di ricostruzione degli edifici e delle strutture viarie siti in Comune di Cascia, meglio descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Gli interventi sono così riassuntivamente indicati con la relativa stima previsionale delle spese:
- 1) Istituto Omnicomprensivo "Beato Simone Fidati", importo previsionale già autorizzato da ordinanza n. 109 del 2020, euro 5.227.500,00;
- 2) Istituto superiore IPSIA e palestra, inserito nella proposta di PSR e facenti parte del complesso dell'Istituto Omincomprensivo di cui al punto 1, importo previsionale stimato da scheda CIR e euro 2.098.807,66 di cui euro 1.607.714,78 per l'Istituto ed euro 491.092,88 per la palestra;
- 3) ospedale di Cascia, importo previsionale stimato, euro 9.560.000,00 di cui euro 7.560.000,00 già autorizzato da ordinanza n. 109 del 2020 (incremento euro 2.000.000,00);
- 4) riqualificazione viaria dell'area scolastica in località "La Stella", inserito nella proposta di PSR, importo previsionale stimato euro 3.752.681,00;
- 5) riqualificazione e miglioramento della rete viaria nell'ambito ospedale, inserito nella proposta di PSR, importo previsionale stimato euro 793.169,73.

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano essere di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Cascia e l'USR Umbria:

a) sono relativi ad edifici scolastici per i quali l'intervento è necessario per consentire la rinascita della città, per la funzione educativa e per il ruolo di coesione sociale e culturale che la scuola ricopre e per contrastare gli effetti negativi, anche sul piano sociale, derivanti dalla situazione pandemica, rendendosi necessario garantire agli studenti, docenti e al personale della scuola, di poter svolgere la propria attività in condizioni di sicurezza; inoltre gli edifici, attesa anche la loro dimensione e capienza, oltre ad essere sede di servizi educativi costituiscono elemento aggregativo per la città. L'impossibilità di disporre di idonei spazi sta determinando gravi disagi di talché si rende necessario garantire quanto prima la ripresa piena ed effettiva delle attività scolastiche in ambienti adeguati;

b) la ricostruzione dell'ospedale riveste carattere di criticità e urgenza per l'elevata funzione pubblica che assolve quale spazio per la cura e l'assistenza sanitaria dei cittadini, costituendo un presidio assistenziale indispensabile anche per l'intero territorio della Valnerina e favorisce in modo rilevante la ricostituzione del tessuto sociale della città;

c) la riqualificazione dell'assetto viario delle aree del plesso scolastico e dell'ospedale presenta caratteri di criticità e urgenza per la vicinanza al centro storico e ad altri edifici pubblici, nonché per gli aspetti geologici legati a dissesti; inoltre, essendo una zona residenziale, riveste un carattere nevralgico per la vita della città;

d) la ricostruzione degli interventi di cui alla presente ordinanza riveste carattere di criticità ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il numero di soggetti coinvolti e per le interconnessioni e interazioni funzionali con gli altri edifici sia pubblici che privati presenti nella stessa zona.

3. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del Comune, dell'USR ed dal sub Commissario, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle altre spese tecniche ed alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento.



- 4. Ai fini della realizzazione dell'intervento di ripristino della scuola di cui al punto 2) del comma 1, il soggetto attuatore provvede alla previa acquisizione del progetto di fattibilità tecnico economica volto alla valutazione e alla scelta tra le alternative progettuali di adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione dell'edificio, anche in relazione al riassetto funzionale complessivo dell'intero polo scolastico.
- 5. La realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.

Art. 2

(Designazione e compiti del sub Commissario)

- 1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'Ing. Fulvio M. Soccodato quale sub Commissario.
- 2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto.
- 3. Allo scopo, il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'articolo 5 dell'ordinanza 110 del 2020:
- a) cura i rapporti con le Amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;
- b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;
- c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'articolo 6 della presente ordinanza;
- d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Art. 3

(Individuazione del soggetto attuatore)

1. In ragione della unitarietà degli interventi, il Comune di Cascia è individuato quale soggetto attuatore degli interventi di ricostruzione dell'Istituto Omnicomprensivo Beato Simone Fidati, dell'Istituto superiore IPSIA e palestra connessi al plesso dell'Istituto, nonché degli interventi di riqualificazione viaria in località "La Stella" e nell'area dell'ospedale.

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- 2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il comune di Cascia è considerato soggetto attuatore idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato:
- a) che il Comune negli ultimi tre anni ha gestito contratti pubblici di appalti di lavori ed è già individuato come soggetto attuatore per numerosi interventi di ricostruzione;
- b) che nell'organigramma del Comune di Cascia è presente un'area LL.PP. e un'area territorio composte, rispettivamente, da 10 e 9 unità di personale qualificato, sia tecnico che amministrativo;
- 3. Per gli interventi di ricostruzione dell'ospedale, la Regione Umbria è individuata quale soggetto attuatore presentando i necessari requisiti organizzativi e professionali.
- 4. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui al comma 8, dell'articolo 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- 5. Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, all'approvazione del progetto, alla dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all'esproprio, alla definizione delle procedure espropriative laddove necessarie.
- 6. I soggetti attuatori adeguano le tempistiche e le modalità di esecuzione degli interventi alle esigenze della ricostruzione unitaria secondo le direttive e il coordinamento del sub Commissario.

Art. 4

(Struttura di supporto al complesso degli interventi)

- 1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore opera una struttura coordinata dal sub Commissario e composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto d'interesse.
- 2. Le professionalità esterne di cui al comma 1, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

dei lavori, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni cui all'articolo 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:

- a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di € 150.000, nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;
- b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
- 3. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 1, il Soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire, appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 5

(Disposizioni procedimentali e autorizzative per la realizzazione degli interventi)

- 1. Per i motivi di cui in premessa, e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto legge 189 del 2016, dal decreto legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e n.110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'articolo 1 secondo le seguenti modalità semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:
- a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'articolo 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto; b) per i contratti di lavori relativi a alla riqualificazione viaria località "La Stella" e località Ospedale di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'articolo 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto;
- c) per i contratti di lavori di importo fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n.

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

50 del 2016, è consentito ricorrere, in deroga all'articolo 36, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata consultando almeno cinque operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici al fine di ottenere dati, informazioni su costi, condizioni e disponibilità informale, da parte del mercato, negoziando successivamente con uno

o più di essi le condizioni dell'appalto. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento

contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'articolo 30

del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di

sostenibilità.

3. Al fine di ridurre i tempi di verifica di congruità delle offerte anomale, in deroga all'articolo 95 comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso e, per appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non aventi carattere transfrontaliero, con esclusione automatica delle offerte anomale individuate con le modalità di cui dall'articolo 97, commi 2 e 2bis, del decreto legislativo n. 50

del 2016.

4. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali può essere

effettuata in deroga al comma 6, dell'articolo 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

5. Il soggetto attuatore, in deroga all'articolo 59 del decreto legislativo n.50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti da parte della Conferenza di servizi speciale il soggetto attuatore autorizza

la consegna dei lavori sotto riserva di legge.

Consiglio dei Ministri Presidenza del Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

6. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione,

riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione

qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e

separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse

e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo

parzialmente fruibile in tempi più rapidi.

7. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto

legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in

deroga al termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le

procedure indicate dalle lettere a) e b), del comma 1, del presente articolo.

8. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro

20 giorni dall'avvio delle procedure.

9. In deroga al termine previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n.32 del 2019, il soggetto

aggiudicatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli

offerenti, anche per le procedure di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i

termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli

inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede,

mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla

procedura sui quali effettuare i controlli segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate

all'ANAC. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del

principio di riservatezza.

10. Il soggetto attuatore, in deroga all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ove necessario,

può individuare il RUP per singoli interventi tra i soggetti idonei anche estranei alla propria

organizzazione, in ragione della tempestività richiesta dalla criticità ed urgenza che caratterizzano gli

interventi da realizzare nel comune di Cascia;

11. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per

importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.

12. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

nell'offerta economica.

attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito

13. Al fine di incrementare la produttività nei cantieri degli interventi di cui all'articolo 1, l'operatore economico esecutore può stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'articolo 105 del decreto legislativo n.50 del 2016.

14. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'articolo 5 del decreto legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

15. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente con il sub Commissario.

16. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'articolo 6 della presente ordinanza.

17. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'esecutore sia applicata, in caso di ritardo, una penale in misura superiore a quella di cui all'articolo 113-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

18. Al fine di effettuare gli interventi di ricostruzione o adeguamento nel minor tempo possibile secondo la più efficace programmazione della gestione delle attività scolastiche e far fronte alle connesse spese logistiche relative agli spostamenti degli studenti nelle sedi temporanee è possibile, nel periodo antecedente l'effettivo avvio dei lavori, considerare disponibili allo scopo, nel limite del 10% gli importi del quadro economico dell'intervento di ripristino delle scuole.

19. La Regione Umbria, per l'intervento di ricostruzione dell'ospedale, può applicare il vigente elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per l'esecuzione di opere pubbliche della



Regione Umbria nell'elaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi a base di appalto, nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella valutazione degli stessi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo

n. 50 del 2016, nonché in fase di esecuzione dei contratti, in deroga all'ordinanza n. 14 del 2017.

20. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi della ricostruzione pubblica nel comune di Cascia si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n.50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, come convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n.120, le disposizioni del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021 ove applicabili e più favorevoli, nonché le ordinanze commissariali.

Art. 6

(Conferenza dei servizi speciale)

- 1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.
- 2. La conferenza è indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.
- 3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.
- 4. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

- 5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni successivi, il Commissario può comunque adottare la decisione.
- 6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
- 7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'articolo 1.

Art. 7

(Collegio consultivo tecnico)

- 1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- 2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'articolo 6, del citato decreto legge n. 76 del 2020.



- 3. In caso di disaccordo tra le parti, il Presidente del Collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il Presidente è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità dal medesimo individuate.
- 4. Alle determinazioni del Collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'articolo 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.
- 5. Il Comune di Cascia, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce "spese impreviste".

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

- 1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 21.432.158,39. La spesa per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, numeri 1) e 3) della presente ordinanza, di importo pari a euro 12.787.500,00, trovano copertura all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020; la spesa per gli ulteriori interventi del citato articolo 1, complessivamente in euro 8.644.658,39, trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità.
- 2. L'importo da finanziare per gli interventi è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.
- 3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:
- a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il Comune di Cascia all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;
- b) per il completamento degli interventi su uno degli altri edifici tra quelli di cui all'articolo 1, anche

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie su proposta del Comune di Cascia.

- 4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:
- a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;
- b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.
- 5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del "Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali" di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 114 del 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.
- 6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'articolo 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.
- 7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. si applica l'articolo 8 dell'ordinanza 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza ed efficacia)

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n.189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).



2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far datadal 24 agosto 2016.

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini